

NON COSTITUISCE REATO L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SENZA AUTORIZZAZIONE



L'installazione, presso il luogo di lavoro, di un impianto di videosorveglianza senza la preventiva autorizzazione richiesta dalla legge non integra di per sé gli estremi di un reato. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, nella recente sentenza n. 46188 del 16.11.2023, rilevando che, secondo un principio enunciato in giurisprudenza, non è configurabile una violazione della disciplina di cui agli artt. 4 e 38 della legge n. 300 del 1970 - tutt'ora penalmente sanzionata in forza dell'art. 171 d. lgs. n. 196 del 2003, come modificato dalla legge n. 101 del 2018 - quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.

Si ricorda, infatti, che il citato art. 4 circoscrive le prescrizioni in essa contemplate (previo accordo con le rappresentanze sindacali e/o autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché perseguimento di esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale), agli impianti audiovisivi ed agli altri strumenti *"dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori"*.

La Suprema Corte, quindi, rilevato che il Tribunale aveva appurato unicamente l'installazione di impianto di sorveglianza non autorizzato senza tuttavia verificare se fossero presenti lavoratori nel luogo ripreso dagli impianti di videosorveglianza e, in caso affermativo, se l'impianto di videosorveglianza implicasse un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti, ha annullato la sentenza e disposto la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale, seppure in diversa composizione per appurare dette circostanze, ritenute imprescindibili per l'accertamento del reato in contestazione.



Giovanna Riviera
Avvocato di diritto del Lavoro
www.studiolegaleriviera.it